



Istituto Tecnico Commerciale Statale "Alfonso Gallo"

Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo

Via dell'Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 28 21; fax: 081 813 28 20

ITE GALLO DI AVERSA AOOITE_GALLO
Prot. 0007956 del 14/09/2018
02 (Uscita)

Agli studenti
Ai Docenti
Al personale ATA

Al DSGA
All'Albo e al sito web

**Oggetto: Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto
a.s. 2018/2019.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. n. 297/94, parte I, Titolo I, Capo I;

VISTA la O.M. n 215/91 ;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 03/09/2018;

VISTO il Decreto del D.S., prot. 7926 del 13/09/2018 per l'elezione degli alunni nei C.d.C.

DECRETA

La data di svolgimento delle operazioni di voto per le elezioni in oggetto è stabilita per il giorno 15/10/2018.

ARTICOLAZIONE DELLE ELEZIONI

Come già indicato nel Decreto del D.S., prot. 7926 del 13/09/2018, a partire dalle 10.15, opererà, di classe in classe, il seggio itinerante appositamente costituito per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel **Consiglio di Istituto**.

Le liste dei candidati nel CdI devono essere presentate alla Commissione Elettorale a partire dalle ore 09,00 del 25/09/2018 alle ore 12,00 del 01/10/2018.

Ciascuna lista deve essere presentata da uno dei venti firmatari e avere al massimo 8 candidati, come da stralcio di ordinanza min. 215/91, che si allega.

COMPONENTI (STUDENTI) DA ELEGGERE NEL CONSIGLIO D'ISTITUTO:

- I rappresentanti da eleggere sono **quattro**.

ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI:

Gli studenti possono esprimere due preferenze nell'ambito della stessa lista. I modelli di presentazione delle liste e di accettazione delle candidature sono a disposizione degli interessati presso la segreteria didattica.

I seggi costituiti almeno cinque giorni prima e già insediati, formati da un presidente e due scrutatori designati dalla Commissione Elettorale d'Istituto e nominati dal dirigente scolastico secondo quanto previsto all'art. 38 c. 5, O.M. 215/91 e ss. mod. e int., sovrintenderanno alle operazioni elettorali.

Sono elettori tutti gli alunni dell'I.T.E. "A. Gallo" di Aversa (CE).

Durante le operazioni di voto i docenti sono tenuti a vigilare nelle rispettive classi.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Vincenza Di Ronza
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

Si allega stralcio O.M. 215/91 – artt. 30-35



Istituto Tecnico Commerciale Statale "Alfonso Gallo"

Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo

Via dell'Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 28 21; fax: 081 813 28 20

ALLEGATO STRALCIO O.M. 215/91 – ARTT. 30-35

Art. 30 - Formazione delle liste dei candidati

2. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.

3. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.

4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, né può presentarne alcuna.

5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

Art. 31 - Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste

1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal direttore didattico o preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.

2. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.

3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.

4. L'autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta.

Art. 32 - Presentazione delle liste dei candidati

1. Ciascuna lista può essere presentata:

.....
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.

3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3.

6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Art. 33 - Esposizione delle liste

1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di circolo o istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

Art. 35 - Presentazione dei candidati e dei programmi

1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati (.....)

2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (.....) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.

3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al direttore didattico o preside entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

4. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto, è consentito di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi. Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell'assemblea di istituto nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

5. Il direttore didattico o preside stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.